

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 562/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2011

recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario del-euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione ⁽³⁾, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2012. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, la dotazione finanziaria massima messa a disposizione per l'esecuzione della rispettiva parte del piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) Gli Stati membri che partecipano al piano di distribuzione per l'esercizio 2012 hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010.
- (3) Ai fini della ripartizione delle risorse è necessario tener conto dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.
- (4) Tenendo conto del fatto che la disponibilità delle scorte d'intervento per l'approvvigionamento del regime di distribuzione alimentare a favore degli indigenti è sostanzialmente ridotta rispetto all'anno precedente, è opportuno adottare il piano annuale per il 2012 non appena

gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010. Un'adozione rapida mira a concedere agli Stati membri più tempo per organizzare l'esecuzione del piano annuale dell'Unione, al fine di dare alle autorità nazionali e agli enti assistenziali la possibilità di reperire fonti alternative di alimenti.

- (5) Secondo l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 807/2010, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte d'intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte d'intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Non essendovi attualmente disponibilità di riso nelle scorte d'intervento, è quindi opportuno autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte d'intervento in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.
- (6) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intraunionali necessari all'esecuzione del piano per il 2012, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.
- (7) A causa dell'attuale situazione del mercato nel settore dei cereali, caratterizzata da un livello di prezzi elevato, è opportuno, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, aumentare la cauzione che deve essere costituita dall'aggiudicatario della fornitura di cereali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010.
- (8) Per l'esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
- (9) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nell'Unione.
- (10) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.

